



Comune di Sorbolo Mezzani

Piazza Libertà, 1 – 43058orbolo Mezzani (PR)

C.F./P.IVA: 02888920341



Servizio Assetto ed Uso del Territorio - Sviluppo Economico

ORDINANZA N. 141 DEL 17/12/2024

OGGETTO:	DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE FIERISTICA DENOMINATA “I SALDI DI FORTE DEI MARMI” DA TENERSI IN LOCALITA’ SORBOLLO NEL GIORNO 05/01/2025. MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA’.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - SVILUPPO ECONOMICO

PREMESSO che in data 22/11/2024 con prot. n. 19423 (PRATICA SUAP. 973), il Sig. Vinciguerra Lorenzo, in qualità di Legale Rappresentante della COOPERATIVA VERSILIA FORTE DEI MARMI con sede in Carrara (MS) Via Bandinelli n. 13, ha presentato istanza per l’esecuzione di manifestazione fieristica locale denominata “**I SALDI DI FORTE DEI MARMI**”, con svolgimento nella giornata del 05/01/2025 dalle ore 08:00 alle ore 20:00, lungo le seguenti strade:

- Via Gramsci;
- Piazza Della libertà;
- Via Martiri Libertà, per il tratto compreso tra Piazza Libertà e Via Cavour,

PRESO ATTO che detta manifestazione avverrà lungo la sede stradale compromettendo perciò la normale sosta e il regolare transito veicolare, è necessario adottare modifiche alla viabilità valide per tutta la durata della manifestazione, al fine di garantire la sicurezza stradale, salvaguardando l’incolumità degli utenti e delle persone coinvolte;

VISTI i risultati dell’istruttoria dell’Ufficio Infrastrutture in esito a pertinente sopralluogo con conforme parere del Responsabile del presidio di Sorbolo Mezzani del Comando di Polizia Locale, Vice Comandante Ispettore Scarici Vincenzo, dalla quale ne consegue la possibilità di consentire lo svolgimento dell’attività predetta, sotto certe condizioni concernenti modifiche alla viabilità pubblica;

VISTO il Piano per la gestione di sicurezza ed emergenze di cui al D.lgs. 81/2008, al D.M. 03/09/2021 e alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018, fornito unitamente all’istanza e alla planimetria di emergenza, acquisiti agli atti con prot. n. 19423 del 22/11/2024;

CONSIDERATO che ai sensi del punto 46) dell’art. 3 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – nuovo codice della strada, per “Sede stradale” si intende la superficie entro i confini stradali, compresi i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 ed in particolare l’articolo 7, comma 3, secondo periodo riguardante i tratti di strade non comunali che attraversano i centri abitati;

ATTESO che non sussistono, limitatamente ed esclusivamente a quanto concerne la sicurezza pubblica, motivi ostativi che comportino il diniego nell'autorizzare, per quanto di competenza, la manifestazione e le connesse attività di cui sopra;

ESEGUITI gli accertamenti di legge, con particolare riguardo agli artt. 5, 6 e 7 disciplinante rispettivamente la regolamentazione della circolazione in generale, all'esterno ed all'interno dei centri abitati., del D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i., secondo cui è data facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei veicoli, e secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 7 disciplinante le limitazioni alla circolazione, le condizioni e le deroghe;

RITENUTO di dover disciplinare temporaneamente la circolazione stradale nelle aree di sopra specificate e a quelle direttamente coinvolte;

VISTI gli artt. 107, comma 3, e 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" ed in particolare l'art. 20 disciplinante l'occupazione della sede stradale e l'art. 21 disciplinante opere, depositi e cantieri stradali;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e s.m.i.;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTI i piani per la gestione di sicurezza ed emergenze della manifestazione del quo che qui si intendono integralmente riportati ad ogni effetto di legge;

ORDINA

In occasione della manifestazione denominata "**I saldi di Forte dei Marmi**" prevista per il giorno 05/01/2025 in località Sorbolo del Comune di Sorbolo Mezzani, le seguenti limitazioni stradali temporanee valide durante tutta la suddetta manifestazione dalle ore 07:00 alle ore 21:00:

A) Viabilità interferita direttamente:

- **Istituzione del divieto di transito e di sosta**, con la sanzione accessoria della rimozione forzata lungo nelle seguenti Vie:
 - Piazza Della libertà (compresa in maniera parziale l'area di intersezione a circolazione rotatoria);
 - Via Martiri della Libertà (per il tratto compreso tra Piazza Della libertà e Via Cavour);
 - Via Gramsci;

B) Viabilità coinvolta indirettamente:

- a) L'obbligo di svolta a sinistra ovvero di proseguire diritto per il flusso di traffico circolante su via Marconi (SP62R) verso Ovest, in corrispondenza con l'intersezione con Via Gramsci;
- b) L'obbligo di svolta a destra ovvero di proseguire diritto per il flusso di traffico circolante su via Marconi (SP62R) verso Est, in corrispondenza con l'intersezione con Via Gramsci;
- c) L'obbligo di svolta a destra ovvero a sinistra per il flusso di traffico circolante su via Venezia verso Nord, in corrispondenza con l'intersezione con Via Marconi (SP62R)/Via Gramsci;

- d) L'obbligo di svolta a sinistra per il flusso di traffico circolante su Via Martiri Libertà verso Sud, in corrispondenza con l'intersezione con Via Cavour;
- e) L'obbligo di svolta a destra per il flusso di traffico circolante su Via Cavour verso Ovest, in corrispondenza con l'intersezione con Via Martiri Libertà;
- f) Il divieto di proseguire diritto per il flusso di traffico circolante su Via Martiri libertà verso Sud, in corrispondenza con l'intersezione con Via Cavour;
- g) L'obbligo di svolta a destra in Via XXV Aprile, per il flusso di traffico circolante su via Gruppini verso Est, in corrispondenza con l'intersezione con Piazza Della Libertà;
- h) per permettere l'accesso alle abitazioni alle attività commerciali insediate in Via Papa Giovanni XXIII, l'apertura del viale di collegamento ubicata nel parco Powell, tra l'area di parcheggio di Via Papa Giovanni XXII e Via Buoizzi, con circolazione a doppio senso di circolazione;
- i) Per consentire l'accesso alle abitazioni delle vie limitrofe, l'istituzione del divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata e la contestuale istituzione del doppio senso di circolazione in:
 - Via Bottego;
 - Via S. D'Acquisto;
 - Via I Maggio, per il tratto compreso tra l'incrocio con Via Buoizzi e l'ingresso del parcheggio posto a sud (lato della Chiesa);
 - Via SS. Faustino e Giovità, per il tratto compreso tra l'incrocio con Via XXV Aprile e l'incrocio con Via Gramsci.

DISPONE

Per quanto concerne la manifestazione:

- L'apposizione del divieto di valico mediante sbarramento, (opportunamente segnalato a norma di legge) da realizzarsi mediante posizionamento di appositi blocchi in cls di adeguata forma e dimensioni ovvero mediante posizionamento di non meno di due veicoli per accesso (anch'essi opportunamente segnalati) secondo quanto disposto dalla attuale normativa (circolare ministeriale n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018) e come definito dal piano della sicurezza;

Prescrizioni accessorie:

- Sarà onere dell'organizzatore dell'evento effettuare la corretta collocazione dei mezzi antintrusione nonché la rimozione al termine della manifestazione, acquisendo preventivo parere positivo per le vie brevi, dandone tempestiva comunicazione alla P.L., contattando il numero (+39) - 333 / 60.25.934 (Responsabile di Polizia Locale);
- L'apposizione della prescritta segnaletica stradale (e tutti gli oneri connessi) dovrà effettuarsi a carico di questo Ente, a norma dell'art. 37 del D.lgs. n. 285/1992 acquisendo preventivo parere positivo della P.L., che dovrà verificare il corretto posizionamento di tutta la segnaletica prescritta.
- Ove necessario disporre il divieto di sosta, i relativi segnali dovranno essere posizionati almeno 72 ore prima dell'esecuzione dell'intervento, riportando pannello integrativo indicante i termini di validità del segnale. Dell'avvenuta apposizione, si dovrà dare immediata comunicazione alla P.L. a mezzo utenza telefonica 333.6025934 per consentire la verifica dei rito entro le 48 ore antecedenti, secondo quanto previsto dal CdS.
- Le prescrizioni dell'ordinanza avranno validità soltanto nei momenti in cui la prescritta segnaletica sarà installata e resa visibile;
- Si riserva al comando di Polizia Locale la facoltà di concedere deroghe ed accessi temporanei in relazione alle esigenze del contesto;
- I divieti e gli obblighi sopra citati e compatibilmente con l'esecuzione delle operazioni, non si applicano ai veicoli adibiti ai servizi di Polizia, Antincendio e Soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dagli organi di Polizia.

La Polizia Locale, unitamente agli altri soggetti individuati dall'art. 12 del C.d.S. è incaricata del controllo affinché venga data esecuzione alla presente ordinanza.

I trasgressori saranno puniti a norma di Legge.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Sorbolo Mezzani e mediante la segnaletica stradale conforme al D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.

In riferimento alla presente ordinanza si provvederà agli adempimenti di pubblicità ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 14 marzo 2013, nr. 33, citato in premessa.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge del 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.:

- Ente emanante: Comune di Sorbolo Mezzani
- Ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti: Ufficio Infrastrutture
- Responsabile del procedimento amministrativo: Ing. Bertozzi Valter.
- Modalità di ricorso:
 - Ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 3 del D.lgs. n. 285/1992 (nuovo Codice della Strada), entro sessanta giorni e con le formalità stabilite dall'articolo 74 del D.P.R. n. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);
 - Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del d.lgs. 02/07/2010, nr. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Sorbolo Mezzani, 17/12/2024

Il Responsabile del Servizio
VALTER BERTOZZI

Il presente documento è stato redatto e sottoscritto in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.